

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, già titolare di un conto corrente in essere presso l'intermediario, afferma di aver vanamente presentato alla banca tre richieste di chiusura del predetto conto, che veniva estinto solo a distanza di lungo tempo, con ingiustificabile ritardo e con nocumento economico ai danni della cliente.

La ricorrente sostiene, segnatamente, di aver effettuato una prima richiesta di chiusura nel mese di giugno 2011, allorquando sul conto risultavano depositati € 139,87. Vista l'inerzia dell'intermediario, in data 5 giugno 2012, la ricorrente inoltra un'ulteriore richiesta di chiusura del rapporto, mentre sul conto corrente risultava una giacenza di € 83,42. Seguiva, quindi, una terza richiesta di estinzione il 15 aprile 2013, quando sul conto erano depositati € 52,43.

La cessazione del rapporto avveniva solo nel mese di maggio 2013, con accredito a favore della ricorrente di € 42,07.

Con reclamo spedito il 5 giugno 2013, la ricorrente contestava la tardiva chiusura del conto corrente e chiedeva alla banca il risarcimento del danno subito per l'ammontare di € 97,08, pari alla differenza fra quanto presente sul conto al momento della prima richiesta di chiusura (€ 139,87) e quanto già rimborsatole dall'intermediario all'atto della cessazione del rapporto (€ 42,07).

Alla luce del mancato riscontro al reclamo da parte della banca, con ricorso depositato il 30 gennaio 2014, la ricorrente si rivolge ora all'Arbitro Bancario Finanziario, svolgendo domanda risarcitoria analoga a quella formulata con il reclamo.

Nel costituirsi in giudizio, l'intermediario eccepisce di non esser mai venuto a conoscenza della prima richiesta di estinzione, asseritamente presentata dalla ricorrente nel mese di giugno 2011. Con riferimento alla seconda richiesta di chiusura del conto corrente, risalente al 5 giugno 2012, l'intermediario afferma invece che non vi è prova della ricezione dell'apposito modulo, che tra l'altro risulta compilato da soggetto terzo in mancanza di evidenza di delega da parte della ricorrente.

Per altro verso, la banca resistente richiama le condizioni generali di contratto sottoscritte dalla ricorrente, il cui art. 16, 2° comma, dispone: *«il correntista ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente postale. L'estinzione del conto avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte [della banca] della relativa richiesta, comunicata per iscritto dal correntista con le modalità previste dal precedente art. 11»* (i.e., per iscritto e presentate alla filiale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente oppure inviate all'indirizzo della medesima filiale con raccomandata con avviso di ricevimento). Al riguardo, l'intermediario sottolinea che l'unica richiesta ritualmente pervenuta sia quella del 15 aprile 2013.

Ritenendo che la domanda non sia sufficientemente provata e che non si sia *“verificato alcun inadempimento contrattuale”*, la banca chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

1. La questione su cui si fonda il ricorso - che rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario - attiene all'accertamento della legittimità del comportamento della banca nel procedere alla chiusura del conto corrente intestato alla ricorrente e al conseguente diritto al risarcimento del danno da quest'ultima subito.

2. Viste le eccezioni sollevate dalla banca, si deve innanzi tutto verificare la sussistenza e la ritualità delle richieste di chiusura del conto corrente effettuate dalla ricorrente.

La prima delle anzidette richieste, asseritamente effettuata nel mese di giugno 2011, non risulta minimamente documentata, avendo la ricorrente offerto in comunicazione al Collegio soltanto la copia dell'estratto conto al 30 giugno 2011. La sussistenza della richiesta, a fronte delle eccezioni dell'intermediario, non può pertanto dirsi debitamente comprovata.

La banca contesta, altresì, la ritualità della seconda richiesta di chiusura presentata dalla ricorrente in data 5 giugno 2012. È vero che tale richiesta, come eccepito dall'intermediario, non reca il timbro della filiale: vi risulta però debitamente apposta la

firma del direttore della filiale stessa, il che appare sufficiente a ritenere che essa sia stata ritualmente e validamente effettuata.

Pertanto, a partire da tale ultima data (ed a prescindere dalla terza istanza di chiusura, anch'essa validamente inoltrata), la banca avrebbe dovuto dar regolare corso alla richiesta della ricorrente e procedere tempestivamente alla estinzione del conto corrente a costei intestato, accreditandole il saldo creditorio di € 83,42, in quel momento presente sul conto stesso.

3. Sotto diverso profilo, occorre altresì soffermarsi sulla clausola contrattuale invocata dalla resistente, a mente della quale: *«il correntista ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente postale. L'estinzione del conto avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte [della banca] della relativa richiesta»* (art. 16, 2° comma).

Tale clausola, ad avviso del Collegio, in considerazione del termine di 30 giorni ivi previsto, possiede natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo): all'abusività della clausola consegue che essa è nulla, ai sensi dell'art. 36, 1° comma, Codice del Consumo.

Come più volte statuito dall'Arbitro Bancario Finanziario, con orientamento dal quale non si intravede ragione per doversi discostare, il cliente possiede il diritto di recedere in ogni momento, attraverso apposita dichiarazione recettizia, da un contratto a tempo, senza penalità e senza spese, non potendo trovare l'esercizio di tale diritto alcuna limitazione o condizionamento neppure nell'eventuale esistenza di un saldo debitore nel momento di esercizio del relativo diritto (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 3745/2014). In ogni caso, laddove non sia previsto dal contratto un termine più breve, il recesso del cliente ha effetto dallo scadere del termine di quindici giorni sancito dall'art. 1845, 3° comma, c.c. (Collegio di Napoli, decisione n. 4332/2013).

4. Da quanto precede deriva che la banca è tenuta a rifondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, l'importo di € 41,35, pari alla differenza tra il saldo creditorio presente sul conto all'atto della richiesta di estinzione del 5 giugno 2012 (€ 83,42) e la minor somma accreditata all'atto dell'estinzione, avvenuta a maggio 2013 (€ 42,07), oltre agli interessi legali dalla data del reclamo (5 giugno 2013) all'effettivo pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 41,35 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Respinge ogni ulteriore istanza.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale

**contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00)
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA